ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-4795 del 21/09/2022

Oggetto D.P.R. n. 59/2013. Istanza di modifica non sostanziale di

Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta AMERICO COPPINI & FIGLIO srl per insediamento di

Parma

Proposta n. PDET-AMB-2022-5026 del 21/09/2022

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dirigente adottante PAOLO MAROLI

Questo giorno ventuno SETTEMBRE 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.



IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.P.R. 160/2010;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

CONSIDERATO:

- l'atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso dalla Provincia di Parma con prot.
- n. 59568 del 09.09.2015 in merito alla domanda di AUA presentata dalla Ditta AMERICO COPPINI & FIGLIO srl per lo stabilimento di Parma, in Via Vallazza n. 50;



- la conseguente AUA rilasciata dal SUAP Comune di Parma con Provvedimento conclusivo prot. n. 168824 del 18.09.2015 alla Ditta AMERICO COPPINI & FIGLIO srl per lo stabilimento sito in Parma, in Via Vallazza n. 50, comprendente le seguenti matrici ambientali:
- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi:
- ∘ comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 otto bre 1995. n. 447:
- l'atto di adozione in merito alla modifica dell'AUA emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2017-5157 del 27.09.2017, allegato al conseguente provvedimento finale rilasciato dal SUAP con prot. n. 208587 del 03.10.2017;

CONSIDERATO:

- la domanda, acquisita da Arpae al prot. n. PG 193974 del 17.12.2021, presentata dalla società AMERICO COPPINI & FIGLIO srl, nella persona del Sig. Ernesto Coppini in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale in San Secondo Parmense, in Strada al Grugno n. 3/4, e stabilimento ubicato in Parma, in Via Vallazza n. 50/A, per la *modifica non sostanziale* dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013:
- che con nota prot. Arpae n. PG 16598 del 02/02/2022 è stato comunicato alla Ditta Americo Coppini & Figlio srl l'avvio del procedimento;
- che in data 09/03/2022 prot. n. PG 39258 e in data 01/04/2022 prot. n. PG 54415 è pervenuta, da parte della Ditta, la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 16598 del 02/02/2022;

CONSIDERATO

la lettera della Regione Emilia Romagna del 23/06/2021 prot 613264 avente per oggetto "Indicazioni operative per lo svolgimento di alcune fasi dei procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Uniche ambientali." in cui si legge"...Le comunicazioni di modifica non sostanziale vanno invece presentate direttamente ad Arpae...";

RILEVATI

- la richiesta di pareri e relazione tecnica avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot PG 57849 del 06/04/2022, parere successivamente con nota del 06/09/2022 prot PG 145218;
- la relazione tecnica favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma con nota prot. PG 75238 del 05/05/2022, allegata alla presente per costituirne parte integrante;
- il parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Consorzio Bonifica P.se con nota prot. n. 3336 del 27/04/2022, acquisito al prot. Arpae n. PG 145902 del 07/09/2022, allegato alla presente per costituirne parte integrante;



- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 13/09/2022 prot. Arpae n. PG 149109;

EVIDENZIATO, in merito alla matrice impatto acustico che:

- la Ditta ha dichiarato in sede di istanza di modifica AUA "...che la realizzazione di un nuovo punto d'ingresso per i mezzi pesanti e leggeri non comporta variazioni significative sia in termini di clima acustico generale sia di impatto acustico nei confronti dei ricettori esposti...";

CONSIDERATO che per la matrice scarichi idrici

- la Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC di Parma n. DET-AMB-2020-6387 del 29/12/2020 avente come oggetto "D. Lgs. 152/06 Parte Terza Modifica alle prescrizioni delle autorizzazioni allo scarico in acque superficiali per le acque reflue industriali";
- per quanto riguarda gli aspetti pianificatori e progettuali dell'impianto di trattamento e degli scarichi in esame, si rimanda ai rispettivi provvedimenti e pareri di competenza;
- la Ditta ha dichiarato in sede di istanza di modifica AUA che la richiesta di modifica dell'AUA riguarda la "...rea-lizzazione di un nuovo ingresso carrabile, in via Don Calzolari a servizio dello stabilimento industriale, che servi-rà per permettere l'accesso dei mezzi pesanti in modo distinto dalle autovetture...comporta un aumento delle su-perfici esterne asfaltate...";

CONSIDERATO ALTRESI'

che nel corso dell'istruttoria relativa alla modifica come sopra identificata, la Ditta con comunicazione acquisita in data 01/04/2022 e sopra richiamata, invia "...marca da bollo per la conclusione del provvedimento finale...identificativo n. 01170047305519...";

RITENUTO

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del DPR 59/2013 e smi, l'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 59568 del 09.09.2015 (e successiva modifica come sopra richiamata), recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Parma con provvedimento conclusivo prot. n.



168824 del 18.09.2015 (e successiva modifica come sopra richiamata), a favore della Ditta AMERICO COPPINI & FIGLIO srl, nella persona del Sig. Ernesto Coppini in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale in San Secondo Parmense, in Strada al Grugno n. 3/4, e stabilimento ubicato in Parma, in Via Vallazza n. 50/A, esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:

 autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

INTEGRANDO il titolo abilitativo "autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.", di specifica competenza di Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma all'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 59568 del 09.09.2015 (e successiva modifica come sopra richiamata), così come di seguito riportato:

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Consorzio Bonifica P.se con nota prot. n. 3336 del 27/04/2022 e nella relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma con nota prot. PG 75238 del 05/05/2022 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, *nonché alla seguenti indicazioni:*

Scarico S01:

- tipo di refluo scaricato: *in aggiunta a quanto già autorizzato* sono convogliate le acque meteoriche di dilavamento del piazzale della strada interna (per la sosta temporanea delle autobotti) previo trattamento in sedimentatore e disoleatore con filtro a coalescenza;
- volume scaricato: 930 mc/anno + 5.681 mc/anno di acque meteoriche dei pluviali + 5.000 mc/anno di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali non trattate;
- portata massima: 0,047 m³/s;
 - inoltre si aggiunge la disposizioni n. 17) all'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 59568 del 09.09.2015 (e successiva modifica come sopra richiamata):
 - 17) Il Titolare dello scarico provvederà tempestivamente a comunicare ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma e Consorzio Bonifica P.se l'attivazione della nuova rete fognaria e del nuovo depuratore delle acque reflue, così come indicato nella domanda di modifica AUA sopra indicata;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 59568 del 09.09.2015 (e successiva modifica come sopra richiamata), recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Parma con provvedimento conclusivo prot. n. 168824 del 18.09.2015 (e successiva modifica come sopra richiamata), e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.



In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 59568 del 09.09.2015 e recepito

nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Parma con provvedimento conclusivo prot. n. 168824 del 18.09.2015.

DI STABILIRE CHE

- la non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge;

- il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti

in materia di scarichi idrici:

- sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione

incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto

e previste dalle normative vigenti;

- sono fatte salve altresì anche ulteriori integrazioni che si rendessero necessarie in merito alla compatibilità

idraulica e irrigua per effetto di norme sopravvenute.

- il presente atto è trasmesso alla Ditta Americo Coppini & Figlio srl, al SUAP Comune di Parma, al Comune di

Parma, Consorzio Bonifica P.se e AUSL Dipartimento Sanità Pubblica, per quanto di competenza;

SI INFORMA INOLTRE CHE

- il Gestore potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro

60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione

dello stesso:

- il Gestore ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- l'Autorità emanante è Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;

- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di

Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;

- il Responsabile del procedimento amministrativo è Paolo Maroli.

Rif. Sinadoc: 34535/2022

Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

5/5



1 del 05/05/22

Rif. Arpae SAC Prot. n° PG 22/57849 del 06/04/22 PEC

Arpae – SAC Servizio Autorizzazioni Concessioni (tramite posta interna)

Oggetto:

Richiesta di Modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale – DPR 59/2013 e s.m.i. DITTA AMERICO COPPINI & FIGLIO SRL relativo all'unità

produttiva locale posta in Parma, strada Vallazza 50/A.

Esaminata la documentazione presentata inerente l'istanza in oggetto dalla quale si evince che trattasi di modifica della viabilità interna a seguito della realizzazione di un nuovo ingresso carrabile per mezzi pesanti e conseguente previsione di aumento di 130 mc/anno di acque meteoriche di dilavamento;

tenuto conto che è prevista l'installazione di un impianto di decantazionedisoleazione con filtro a coalescenza, a servizio dello scarico della nuova superficie pavimentata, convogliato alla esistente vasca di laminazione e successivamente allo scarico S1 recapitante nel corpo idrico superficiale Cavo Vallazza;

preso atto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28/12/2000 n° 445, riguardante l'assenza di modificazioni del circuito delle acque prelevate da falda, per l'utilizzo in impianto di scambio termico, con scarico denominato S nel medesimo corpo recettore;

tutto ciò premesso, per quanto di competenza, si ritiene di accogliere favorevolmente l'istanza in oggetto, confermando le prescrizioni prevista dall'AUA vigente, DET-AMB-2017-5157 del 27/09/2017 rilasciata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

Distinti saluti.

Il Tecnico della prevenzione Villiam Vernazza La Responsabile del Distretto di Parma Sara Reverberi

documento firmato digitalmente

Sinadoc n° 21/34535

prt PG 145 302 Ill 07/03/22









Spettabile

Arpae
Alla c.a. della Dott.Francesco Piccio
PEC aoopr@cert.arpa.emr.pr.it

OGGETTO: Sinadoc – 2021/34535. DPR 59/2013 - Richiesta di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale. Richiedente Ditta Americo Coppini per l'insediamento di Parma Roncopascolo.

Con riferimento alla Vostra richiesta prot. n. 2816 in data 05/04/2022, si comunica che nulla osta al rilascio del provvedimento in itinere, precisando quanto segue:

la Ditta richiedente è in possesso di regolare concessione, che si allega, allo scarico acque, evidenziando che la modifica della rete fognaria riportata dalle mappe allegate non ha ricadute dirette sul recettore finale "Canale Vallazza".

La suddetta convenzione e l'elenco delle interferenze dovrà essere parte integrante o allegato alla determina finale di AUA.

Distinti saluti.

Allegato: concessione n, 1/2014

II Direttore Ing. Fabrizio User

P.A. Arduini Luigi Ufficio Concessioni/Autorizzazioni Email <u>larduini@bonifica.pr.it</u> Pec <u>concessioni@pec.bonifica.pr.it</u> Tel 0521381315-3346865487



Uffici:

Via Emilio Lepido 70/1º 43123 Parma Tel. (0521) 381311 centralino 0521/381315 Ufficio concessioni Telefax (0521) 381309 Email: larduini@bonifica.pr.it

Cod, Fisc. N, 92025940344 C.C. Post, N. 1403443

IL CONCESSIONARIO

Americo Coppini & Figlio srl Strada del Grugno, 5 43017 San Secondo P.se PR CF/PI: 01516390349

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PER LAVORI, ATTI O FATTI RISPETTO ALLE OPERE DI BONIFICA LEGGE REGIONALE Nº 7 DEL 14/04/2004

CONCESSIONE: 1/2014

PROT. 3807 P DATA 1261U 2017

DITTA CONCESSIONARIA: Americo Coppini & Figlio srl

CANALE: VALLAZZA (Cavo)

UBICAZIONE: Foglio 26 mappale 382 Via Vallazza calzolari Roncopascolo Parma

LAVORI AUTORIZZATI: Concessione per manufatto di ostacolo in area di rispetto e scarico diretto acque meteoriche e reflue depurate.

DURATA:

dal 25/05/2017

al 24/05/2036

PATTI DELLA CONCESSIONE

Art. 1º - La concessione, a norma del Regolamento sulle bonificazioni approvato con R.D. 08.05.1904 nº 368, e della L.R. nº 7 del 14/02/2004, s'intende accordata in via affatto precaria per la durata soprastabilita, ferma in ogni caso l'insindacabile facoltà del Consorzio di procedere in qualsiasi momento alla revoca o alla modifica della concessione o all'imposizione di nuove condizioni, comprese eventuali variazioni del canone annuo, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta alcuna.

- Art. 2° La concessione è assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e pereiò il concessionario si obbliga di tenere sollevato ed indenne il Consorzio da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente concessione potesse da chiunque provenirgli, in particolare la ditta dovrà ottenere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra eventuale autorizzazione o concessione dovuta per legge.
- Art. 3° Il concessionario, ottenuta la presente concessione, preannunzierà al Consorzio la data d'inizio dei lavori, restando stabilito che gli stessi dovranno essere da lui eseguiti nei termini e secondo le prescrizioni che seguono e quelle che gli verranno comunicate dal personale del Consorzio.
- Art. 4° Il concessionario è tenuto a conservare in regolare stato di manutenzione l'opera concessa e non potrà apportarvi modificazioni di sorta senza il preventivo nulla osta del Consorzio; avrà inoltre l'obbligo di riparare a sue spese tutti i danni derivanti dalle opere e dagli atti o fatti permessi.
- Art. 5° Allo scadere della concessione, o al momento in cui essa venisse revocata il concessionario, salvo specifico patto in contrario, dovrà immediatamente rimuovere le opere oggetto della concessione e mettere in pristino le pertinenze consorziali manomesse, riparando tutti i danni arrecati.
- Art. 6° Non ottemperando il concessionario alle disposizioni impartite dal Consorzio per la manutenzione e la rimozione delle opere concesse, il Consorzio stesso vi provvederà d'ufficio rivalendosi delle spese incontrate a tutto carico del concessionario inadempiente.
- Art. 7º In caso di trapasso di proprietà la concessione si intenderà revocata e l'opera dovrá venire rimossa a meno che il concessionario non intenda conservarla a vantaggio del nuovo proprietario al quale pertanto farà obbligo di osservare gli impegni da esso assunti con la presente concessione, dandone immediata comunicazione al Consorzio.
- Art. 8º La inadempienza del concessionario o suo eventuale avente causa a qualcuna delle condizioni del presente atto o la inosservanza delle disposizioni di legge o di regolamento increnti alla conservazione delle opere di bonifica, potrà, di per se sola, essere causa di immediata decadenza della concessione.
- Art. 9° Per ogni effetto legale derivabile dal presente disciplinare il concessionario elegge il proprio domicilio in Parma, presso la sede del Consorzio.
- Art. 10° Le spese tutte inerenti all'atto di concessione, nonché quelle della sua eventuale trascrizione, saranno a carico del concessionario.
- Art. 11° La firma del presente atto impegna senz'altro il concessionario al rispetto di tutto quanto è contenuto nella concessione softoscritta.
- Art. 12° Il concessionario, in riconoscimento della precarietà della concessione e delle condizioni inerenti, sarà tenuto al pagamento del canone annuo di:

€ 252,00 (Euro duccentocinquantadue/00) per manufatto in area di rispetto e scarico acque

- Art. 13° Si autorizza, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti dei terzi, la posa di un manufatto in els per l'alloggio dei contatori acqua e gas in fascia di rispetto destra idraulica al canale Consorziale denominato "VALLAZZA" nell'ambito dei lavori di urbanizzazione dell'area industriale di proprietà della Ditta concessionaria in indirizzo, così come riportato sulle planimetrie di progetto redatte dallo Studio Tecnico " PR.ING.ECO.". Il manufatto in quanto costruito in area di rispetto del canale dovrà avere caratteristiche di assoluta amovibilità essendo collocato ad una distanza pari metri lineari 2,50 dal ciglio (destra idraulica) del canale Consorziale.
- Art. 14° Il concessionario si impegna sin d'ora a rimuovere a propria cura e spese, dietro semplice richiesta e a giudizio insindacabile del Consorzio scrivente, le opere murarie in fascia di rispetto.
- Art. 15° Per l'esecuzione dei necessari lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, come previsto dalle vigenti norme di pulizia idraulica dovrà essere lasciato il libero passaggio al personale ed ai mezzi consorziali e/o di Imprese che operano in nome e per conto del Consorzio scrivente, nell'area di rispetto del canale Consorziale "VALLAZZA" senza pretesa alcuna da parte del concessionario stesso di ripristini o indennizzi di sorta per danni eventualmente ed involontariamente causati all'area, ai manufatti e sue pertinenze a seguito della realizzazione di lavori di manutenzione come sopra descritti.
- Art. 16° Il Consorzio scrivente si ritiene alleviato da ogni e qualsiasi responsabilità ed obbligo per possibili difetti, lesioni o rovine che potessero derivare alle opere autorizzate con la presente sia in dipendenza del corso delle acque, sia durante l'esecuzione di lavori di manutenzione al canale mediante mezzi d'opera meccanici e declina sin d'ora ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare agli interventi medesimi e loro pertinenze a causa dell'utilizzo irriguo/idraulico del canale "VALLAZZA".
- Art. 17° Si autorizza, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti ai terzi, lo scarico delle acque meteoriche, meteoriche di prima pioggia depurate, reflue civili e industriali depurate, provenienti dall'attività produttiva e dall'area dello Stabilimento dell'Azienda denominata "AMERICO COPPINI & E FIGLIO", direttamente nel Canale Consorziale denominato "VALLAZZA" così come riportato sugli elaborati grafici e tecnici allegati alla domanda. Si precisa che le caratteristiche qualitative dell'acqua scaricata dovranno essere comunque conformi alla tabella 3 dell'allegato 5 al D.L. 152 dell'11/05/1999 e successivo D.L. 152/2006.
- Art. 18° L'area oggetto di intervento, in virtù della sua estensione complessiva pari a mq 19.000 circa, deve costantemente essere dotata di un sistema di accumulo e laminazione avente volumetria totale non inferiore a m³ 750. Il volume massimo annuo delle acque reflue depurate scaricabili nel canale Vallazza è pari a metri cubi 800
- Art. 19° Le acque dovranno essere recapitate al canale "VALLAZZA" attraverso la realizzata tubazione a "bocca tarata" del diametro di mm 200 collocata in sponda destra con adeguata protezione spondale in cls di lunghezza pari a metri lineari 3 misurati in asse canale e centrati sulla tubazione di scarico.
- Art. 20° Il collettore di scarico terminale dovrà essere dotato di un dispositivo antirigurgito per evitare possibili riflussi di acque provenienti dal corpo ricettore a seguito dell'utilizzo idraufico ed irriguo del canale Consorziale "VALLAZZA"e dei suoi affluenti.
- Art. 21° Il diametro del bocca tarata di scarico non potrà essere per alcun motivo aumentato e la rete scolante del comparto non dovrà, in mancanza di espresso parcre del Consorzio scrivente, essere adoperata per l'allontanamento delle acque di scarico provenienti da futuri ampliamenti e/o dalle aree circostanti il comparto oggetto del presente concessione.
- Art. 22° Il Consorzio serivente si riserva sin d'ora la facoltà di prescrivere modifiche al sistema di scarico e alla cassa d'espansione nel caso in cui le portate risultassero incompatibili con la buona regimazione idraulica del canale ricettore.

Art. 23° - Il Consorzio serivente si riserva il diritto di esercitare la competente sorveglianza sull'esercizio dello scarico in argomento, ferma restando la facoltà di imporre d'autorità l'esecuzione di eventuali ulteriori interventi, anche di carattere manutentorio, che si rendessero necessari al fine di garantire il perfetto funzionamento idraulico dello scarico medesimo e del sistema di laminazione.

Art. 24° - La Società in indirizzo solleva il Consorzio della Bonifica Parmense da ogni e qualsiasi responsabilità ed obbligo per danni che potessero derivare alle aree cortilizie, ai fabbricati in generale, nonché a tutti i materiali, attrezzature, mezzi mobili ed eventualmente anche a persone in esse presenti durante l'esercizio sia idraufico che irriguo del canale Consortile "VALLAZZA" e i suoi corsi d'acqua affluenti.

Art. 25° - Tutti i vincoli e le prescrizioni con valenza anche futura contenuti nella presente concessione, dovranno essere trasferiti agli eventuali successivi subentranti nella titolarità delle opere autorizzate con la presente, mediante esplicita citazione negli atti notarili conseguenti.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Dotte Ing. Mario Cocchi)

IL DIRETTORE (Meuccio Berselli) Mel/W

Omèrico Coppini & Iglio S.c.i.
Sede legale, amministrativa e commerciale:
Strada al Grugno 3/4 - 430 1/7 Sari Secondo R.se .PR
Unità Male Arddon & Sistel (Vallata RVA
int. Viale dell'Ulivo 43126 Parrija
Cod. Fisc. e P. I.V.A. 01516390349 /
R.E.A. 159577 PR - Cap. Sociale IVV & 1,500,000,00

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.